



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2022, proposto da Giuseppe Grandinetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in

giudizio;

nei confronti

Sara Mecca, Teodoro Di Bitonto, Francesca Ciarniello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- degli esiti della prova scritta del ricorrente inerente il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Ad-detto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM);
- della graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse:
- il Bando del Concorso, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021, la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame;
- gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative;
- la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta;
- ove intervenuti, i provvedimenti relativi alla procedura di scelta della sede nell'ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;
- ove intervenuti, i provvedimenti con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dal ricorrente depositata in atti alla data del 18 marzo 2022, con la quale vengono chieste:

- l'autorizzazione alla notifica agli eventuali controinteressati per pubblici proclami, nella forma della pubblicazione del ricorso e di apposito avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l'assegnazione di congruo termine per tale adempimento;
- l'abbreviazione alla metà dei termini per la fissazione dell'udienza pubblica e, conseguentemente, dei termini per le difese della relativa fase;

Visto – quanto alla prima delle suindicate richieste – il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ICE– Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, ICE ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che ICE:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Riservato di porre a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte di ICE, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Escluso che, quanto alla seconda richiesta, ricorrano i presupposti per l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza pubblica – già calendarizzata alla data del 4 maggio 2022 – atteso che:

- non soltanto tale richiesta non è sorretta da motivazione alcuna;
- ma, soprattutto, il sollecitato dimidiamento dei termini, ove conseguente all'esecuzione dell'incombente riguardante il completamento della platea dei controinteressati a mezzo della notificazione per pubblici proclami, come sopra autorizzata, non trova profili di apprezzabilità in ragione dell'arco temporale intercorso fra la proposizione del gravame (depositato il 20 gennaio 2022) e la manifestazione dell'esigenza di cui alla richiesta all'esame (18 marzo 2022): di tal guisa che una maggiormente diligente condotta processuale della parte ben avrebbe

potuto propiziare l'autorizzabilità dell'adempimento anzidetto in una tempistica compatibile con i termini processualmente previsti per la fissazione del merito della controversia;

P.Q.M.

così dispone:

- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- respinge la richiesta di abbreviazione dei termini processuali, proposta ex art. 53 c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 marzo 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO